

Piano delle frequenze per la tv digitale terrestre nell area tecnica n. 3 (Lombardia esclusa la provincia di Mantova, Piemonte Orientale, province di Parma e di Piacenza): le frequenze previste dalla Agcom per le tv locali sono assolutamente insufficienti per permettere la transizione al digitale dell intero settore. a rischio la continuit  aziendale di decine di imprese del comparto. occorre un intervento immediato per porre rimedio alla gravissima situazione

Cs del 30 settembre 2010

 <p><b>AERANTI-CORALLO</b> le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet</p>	 <p><i>Associazione tv locali</i></p>
--	--

**PIANO DELLE FREQUENZE PER LA TV DIGITALE TERRESTRE NELL AREA TECNICA N. 3 (LOMBARDIA ESCLUSA LA PROVINCIA DI MANTOVA, PIEMONTE ORIENTALE, PROVINCE DI PARMA E DI PIACENZA): LE FREQUENZE PREVISTE**

**DALLA AGCOM PER LE TV LOCALI SONO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTI PER PERMETTERE LA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELL'INTERO SETTORE. A RISCHIO LA CONTINUITA' AZIENDALE DI DECINE DI IMPRESE DEL COMPARTO. OCCORRE UN INTERVENTO IMMEDIATO PER PORRE RIMEDIO ALLA GRAVISSIMA SITUAZIONE.**

Con delibera n. 475/10/CONS l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha emanato il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica n. 3.

Tale piano prevede solo 27 frequenze per le cento tv locali operanti complessivamente in tale area. Tali 27 frequenze, peraltro, sono per lo più quelle qualitativamente meno valide sotto il profilo radioelettrico. È evidente, quindi, la gravità della situazione per il settore televisivo locale.

La problematica è stata più volte rappresentata da AERANTI-CORALLO e dalla Associazione Tv Locali FRT agli uffici della Agcom unitamente alla richiesta di rendere disponibili ulteriori risorse frequenziali per l'emittenza locale. Inoltre moltissime imprese televisive locali hanno impugnato davanti al Tar Lazio la delibera n. 300/10/CONS chiedendone l'annullamento.

Si rende quindi necessario dare ulteriore impulso a tali ricorsi formulando, nell'ambito degli stessi, motivi aggiunti per l'annullamento della sopracitata delibera n. 475/10/CONS.